



Al Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

i Ministri

dell'interno

delle politiche agricole alimentari e forestali

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

delle infrastrutture e dei trasporti

del lavoro e delle politiche sociali

della salute

dell'istruzione dell'università e della ricerca

della difesa

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto in pari data con cui, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, della citata legge n. 99 del 2009, si è provveduto alla adozione delle prime prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del citato regolamento comunitario, alla



definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, nonché, per l'accREDITAMENTO delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accREDITAMENTO, alle modalità di partecipazione a tale organismo degli organismi di accREDITAMENTO, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 4 della legge n. 99 del 2009, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accREDITAMENTO;

VISTO inoltre il comma 4 del medesimo articolo 4 della legge n. 99 del 2009, secondo cui dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e i Ministeri interessati devono provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

CONSIDERATA la necessità, stante l'imminente termine di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 765/2008, che l'individuazione dell'unico organismo italiano a tal fine autorizzato avvenga immediatamente e sia riferita ad un organismo in grado di divenire pienamente operativo in tempi brevissimi secondo le modalità oggi prescritte per l'attività di accREDITAMENTO;

RITENUTA a tal fine e per evidenti ragioni di economia e urgenza che non debba promuoversi la complessa costituzione di un nuovo organismo, bensì, limitandosi alla designazione prescritta dal citato articolo 4, comma 2, della legge n. 99 del 2009, che si debba provvedere a tale designazione



nell'ambito degli organismi italiani già esistenti ed operanti in tale settore ed attualmente già in possesso di riconoscimento quale firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA, ai fini del successivo riconoscimento da parte dell'organismo europeo di cui all'articolo 14 del regolamento;

CONSIDERATO che attualmente gli unici organismi in possesso di tale requisito sono:

- a) ACCREDIA – Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, derivante dalla fusione di SINCERT e SINAL e subentrata a tali precedenti associazioni nel ruolo di firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA, per gli schemi nei quali operavano i predetti SINCERT e SINAL, relativamente all'accreditamento dei Laboratori di prova e degli Organismi di certificazione e ispezione;
- b) COPA (Consorzio pubblico per l'accreditamento) – Società consortile a responsabilità limitata, subentrata al SIT – Servizio di Taratura in Italia per l'accreditamento dei laboratori di taratura, nel ruolo di firmatario di accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA, relativamente all'accreditamento dei laboratori di taratura;

RITENUTO che l'individuazione dell'organismo da designare fra i predetti due, per le medesime ragioni di economia ed urgenza, debba tener conto della conformità degli attuali rispettivi statuti ai requisiti prescritti dal regolamento comunitario e dal citato decreto in pari data, ed inoltre della capacità dell'attuale rispettiva organizzazione e struttura di coprire i diversi settori dell'accreditamento, oltre che del numero degli accreditamenti



attualmente riferibili a ciascuno di essi e del peso economico di tali settori;

CONSIDERATO che ACCREDIA risulta attualmente l'organismo italiano che più risponde ai predetti requisiti;

CONSIDERATO che il citato decreto in pari data con cui, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, della citata legge n. 99 del 2009, si è provveduto alla adozione delle prime prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del citato regolamento comunitario, contiene specifiche disposizioni volte a regolare le modalità di partecipazione a tale organismo degli organismi di accreditamento già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri e idonee a garantire la salvaguardia delle esperienze e competenze esistenti in materia anche attraverso un'adeguata partecipazione alle attività e all'organizzazione dell'organismo designato degli enti pubblici con specifiche competenze in tale settore quali l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);

RITENUTO pertanto di dover dare immediata attuazione al citato articolo 4, comma 2, della legge n. 99 del 2009, mediante la designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento;

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "Regolamento", il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di



accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

b) “Legge”, la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;

c) “accreditamento”, l’attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;

d) “organismo nazionale di accreditamento”, l’unico organismo nazionale che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;

e) “organismo nazionale italiano di accreditamento” l’Organismo nazionale di accreditamento designato dall’Italia ai sensi della Legge;

f) “Autorità nazionale italiana per l’accreditamento”, l’ufficio competente del Ministero dello sviluppo economico referente per le attività di accreditamento e punto di contatto con la Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Legge.

Art. 2

(Designazione)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della Legge, ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, codice fiscale 10566361001, è designata quale organismo nazionale italiano di accreditamento.

2. ACCREDIA si adegua completamente e celermente, comunque non oltre novanta giorni dalla data del presente decreto, a tutte le prescrizioni del



Regolamento e del decreto in pari data di cui in premessa, nonché alle eventuali successive prescrizioni che saranno adottate con la medesima procedura.

3. Il Ministero dello Sviluppo economico dà immediata comunicazione del presente provvedimento alla Commissione europea ed all'infrastruttura europea competente, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento.

4. Nel caso di mancato adempimento alle disposizioni di cui al comma 2 e quando all'esito di un controllo o sulla base di eventuali segnalazioni della Commissione europea o degli altri Ministeri interessati l'Autorità nazionale italiana per l'accreditamento accerta che ACCREDIA non è più in possesso dei requisiti prescritti per svolgere la specifica attività di organismo nazionale italiano di accreditamento o ha commesso una violazione grave dei suoi obblighi, la medesima Autorità adotta entro trenta giorni tutte le misure appropriate per limitare, sospendere o revocare la designazione di cui al presente decreto informandone tempestivamente la Commissione europea.

Art. 3

(Efficacia)

1. Il presente decreto è immediatamente efficace.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA

IL MINISTRO DELLA DIFESA